

## APPROFONDIMENTI E NOVITA' NORMATIVA

### Acque di prima e seconda pioggia

Le aziende IPPC sono soggette alla normativa sulle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

In particolare le aziende devono verificare se ricadono nei casi previsti dall'art.3 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.4 ovvero che le loro acque di prima pioggia e di lavaggio provengono da superfici scolanti:

- a) di aree di estensione superiore a 2.000 m<sup>2</sup> calcolata escludendo le coperture e le aree a verde; aree di edifici ed installazioni in cui si svolgono attività quali quelle dell'industria petrolifera, delle industrie chimiche, del trattamento e rivestimento dei metalli, della concia e tintura delle pelli e del cuoio, della produzione della pasta carta, della carta e del cartone, della produzione di pneumatici, delle aziende tessili che eseguono stampa, tintura e fissaggio di fibre tessili, della produzione di calcestruzzo e di aree intermodali legate alla logistica ed allo stoccaggio;
- b) di edifici e strutture in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
- c) di aree destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- d) di aree specificamente o saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso ed alla movimentazione in genere di sostanze pericolose (elencate nelle tabelle 3/A e 5 Allegato 5 D.Lgs 152/2006).

Il D.Lgs 152/06 all'art.113 demanda le competenze sulle acque meteoriche e di dilavamento a livello regionale prevedendo, in determinati casi, l'obbligo di autorizzazione per gli scarichi di acque meteoriche, la separazione e lo specifico trattamento delle acque di prima pioggia derivanti da superfici potenzialmente contaminate. Per le aziende IPPC tale autorizzazione rientra nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e contiene l'eventuale obbligo.

Per *acque di prima pioggia* si intendono i primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

La Regione Lombardia il 24 marzo 2006 ha emesso il Regolamento regionale n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne". Il Regolamento in particolare prevede che debbano obbligatoriamente essere autorizzate le aziende che rientrano nei criteri del sopra citato art. 3.

Ne consegue che in relazione a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e dal Regolamento Regionale n.4/06 e richiamato quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento medesimo riguardo l'ordine preferenziale dei recapiti; le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da superfici scolanti, che costituiscono pertinenza degli insediamenti elencati nell'art. 3 del R.R. n. 4/06, sono soggette ad autorizzazione e devono essere recapitate in ordine preferenziale:

- 1) in fognatura dove i limiti di emissione sono quelli adottati dal Gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Autorità d'ambito come previsto dall'art. 48 comma 1 della Legge Regionale 26/2003;
- 2) nei corpi idrici superficiali dove i limiti di emissione sono quelli della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- 3) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo dove limiti della tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Gli scarichi di acque meteoriche provenienti da aree di parcheggio, soggette al normale transito veicolare, non rientrando nell'elenco di cui all'art. 3 del R.R. n. 4/06 non sono di norma soggetti ad autorizzazione. Anche nel caso in cui le acque di 1^ pioggia e di lavaggio siano smaltite come rifiuto e la frazione eccedente la 1^ pioggia abbia recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, non si procederà, di norma, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico della frazione eccedente le acque di 1^ pioggia.

In generale, l'azienda IPPC che ricade nelle condizioni definite dall'art. 3, deve assicurare il rispetto dei valori limite, espressi in concentrazione, di emissioni previsti all'art.7 R.R. n.4/06. All'interno dell'A.I.A. viene individuato l'Ente gestore della fognatura e si analizzano i limiti di portata fissati dal Gestore. L'azienda fornisce nella documentazione IPPC i dati relativi al consumo idrico specifico. I valori limite di emissione possono essere definiti, in alternativa, per unità di prodotto in linea con quanto previsto dalle BAT e le linee guida settoriali nazionali.

Esiste il divieto di diluizione ed è prevista per le acque reflue l'installazione di un auto campionatore fisso le cui caratteristiche tecniche sono le seguenti:

- a) automatico e programmabile
- b) dotato di sistemi per rendere il campionamento proporzionato alla portata
- c) refrigerato
- d) sigillabile
- e) installato in modo da rendere possibile la sigillatura del condotto di prelievo
- f) dotato di sistema di segnalazione di guasto e/o interruzione di funzionamento

Inoltre si danno indicazioni affinché i campionatori siano preferibilmente autosvuotanti.

Il 21 giugno 2006 con il D.g.r. n.8/2772 si attua art. 14/2 del R.R n. 4/2006 sopra citato, relativo all'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia.

Le situazioni che possono dare origine ad inquinamento delle acque di seconda pioggia sono la contemporanea sussistenza di superfici scolanti con le caratteristiche previste dall'art.3 R.R. n. 4/2006 e lo stoccaggio sulle stesse superfici di liquidi classificati come pericolosi, di rifiuti liquidi (per cui è previsto l'obbligo di adozione di bacini di contenimento per la raccolta integrale delle acque meteoriche di dilavamento e lo stoccaggio di solidi sfusi) e di materiali solidi sfusi accatastati attraverso i quali le acque meteoriche percolino o possano percolare.

L'autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia è rilasciata nei casi previsti dalla Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14/2, R.R. n. 4/2004, approvata con D.g.r. n. 8/2772 del 21/06/06.